

L'operazione debole sintomo di frodolienza

L'accertata mancanza di sostanza economica dell'operazione e l'idoneità della struttura a renderla è sufficiente a contestare ad una società la frodolienza delle operazioni e il disconoscimento delle fatture. È su questo scenario che si sviluppa il pensiero della Corte di Cassazione, sez. tributaria, con l'ordinanza n. 18967/2025, che ribadisce alcuni principi in materia di Iva e fattispecie elusive. La Corte ha sottolineato come il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in una

nuova valutazione del merito. Ha evidenziato che la sentenza d'appello aveva escluso la rilevanza delle allegazioni difensive, rilevando, tra l'altro, una discordanza tra i beni fatturati e quelli acquistati, un intervallo temporale anomalo tra l'acquisizione del materiale e la stipula del contratto, nonché la mancanza di personale e mezzi per la gestione logistica delle attrezzature. In tale contesto, il disconoscimento delle operazioni

è stato ritenuto legittimo, essendo basato su elementi oggettivi di inattendibilità. Non era necessaria, secondo la Suprema Corte, la prova dell'intento fraudolento, né l'esistenza di rapporti con società cartiere: è sufficiente l'accertata mancanza di sostanza economica dell'operazione e l'idoneità della struttura a renderla. La decisione conferma la linea giurisprudenziale secondo cui, in caso di contestazione di soggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente fornire prova rigorosa dell'effettiva esecuzione della prestazione e della capacità operativa a realizzarla. In mancanza di tale dimostrazione, anche le fatture apparentemente regolari possono essere disconosciute.

Ivano Tarquini e Riccardo Trovato

— © Riproduzione riservata — ■



Ordinanza della Cassazione

